

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE APPROVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 4 BIS, LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Articolo 1  
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

- 1) La caccia alla selvaggina stanziale ed alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore fino al 26 novembre 2013, ovvero fino alla data di pronuncia del Consiglio di Stato prevista dal Decreto del Consigliere delegato n. 4023/2013 del 15/10/2013 e comunque non oltre il 30 novembre 2013;

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E);

- 2) sulla base delle consuetudini venatorie locali, delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati relativi agli abbattimenti delle ultime cinque stagioni venatorie disponibili, suddivisi per decenni, desunti dalla lettura informatizzata dei tesserini venatori e dalla loro analisi preliminare, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale fino al 26 novembre 2013, ovvero fino alla data di pronuncia del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 30 novembre 2013, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento;
- 3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.  
La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16.30;

B) Le sotto indicate specie possono essere cacciate fino al 26 novembre 2013, ovvero fino alla data di pronuncia del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 30 novembre 2013:

- 1) lepre comune; coniglio selvatico; quaglia; tortora; pernice rossa e starna, (sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. Le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia); fagiano; beccaccia; merlo; allodola; colombaccio; tordo bottaccio; tordo sassello; cesena; germano reale; gallinella d'acqua; folaga; pavoncella; beccaccino; alzavola; codone; fischione; mestolone; moriglione; marzaiola; cornacchia nera; cornacchia grigia; ghiandaia; gazza; fagiano di monte: (limitatamente ai soggetti maschi); le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

18/10/2013 (Roberta Rossi)

La caccia nelle zone umide, quale habitat delle specie acquatiche e palustri come definite dalla Convenzione internazionale di Ramsar, deve essere praticata esclusivamente con l'uso di cartucce atossiche non contenenti piombo;

La caccia alla volpe, è consentita a singoli cacciatori e a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva fino al 26 novembre 2013, ovvero fino alla data di pronuncia del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 30 novembre 2013:

1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti;

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle nuove linee guida nazionali elaborate dall'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, è conferita alle province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti. Ogni fine stagione venatoria dovrà essere trasmessa agli uffici regionali competenti dettagliata relazione di tali piani di abbattimento. Tale pratica deve essere svolta esclusivamente con l'uso di munizioni atossiche non contenenti piombo;

E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario:

- dall'entrata in vigore del presente provvedimento all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7.00 alle ore 18.30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6.00 alle ore 17.30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6.15 alle ore 17.15;
- dal 16 novembre al 26 novembre 2013, ovvero fino alla data di pronuncia del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 30 novembre 2013 dalle ore 6.30 alle ore 17.00;

H) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

L) Carniere massimo giornaliero:

1. Fatte salve le limitazioni di carniere indicate nei punti precedenti, per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

18/10/2013 (Roberta Rossi)

- a) Selvaggina stanziale:  
fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo.
  - b) Selvaggina migratoria:  
20 capi complessivamente con il limite di:
    - tortora: 5 capi;
    - allodola: 5 capi
    - quaglia: 5 capi;
    - beccaccia: 2 capi;
    - beccaccino: 2 capi;
    - germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
    - alzavola, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, folaga: complessivamente 2 capi.
2. E' consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

M) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
  - quaglia: 25 capi;
  - tortora: 25 capi;
  - allodola: 25 capi;
  - beccaccia: 15 capi;
  - beccaccino: 5 capi;
  - alzavola: 5 capi;
  - fischione, codone, marzaiola, mestolone e moriglione: 3 capi stagionali per specie;
  - folaga: 5 capi;
  - gallinella d'acqua: 10 capi;
  - pavoncella: 10 capi;
  - fagiano: 20 capi;
  - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province.

Articolo 2

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. Le province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

Articolo 3

(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

18/10/2013 (Roberta Rossi)

- modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
  3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

## CAPO II

### VIGILANZA E SANZIONI

#### Articolo 4 (Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

#### Articolo 5 (Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

## CAPO III

### NORME FINALI

#### Articolo 6 (Norme finali e transitorie)

1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.
2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996), la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.
3. Le province, in attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2011, n. 387 (Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 l.r. 29/1994)), adottano, tramite il Piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

18/10/2013 (Roberta Rossi)